



NEWS Euroconference

Edizione di lunedì 24 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

Credito 4.0 e ripresentazione della comunicazione di completamento
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2025
di Laura Mazzola

IMPOSTE INDIRETTE

Il contratto preliminare immobiliare
di Leonardo Pietrobon

PATRIMONIO E TRUST

L'imposta di donazione nelle compensazioni ai legittimari nel patto di famiglia
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Quando una legge viene promulgata senza la necessaria meditazione, gli scoordinamenti diventano inevitabili
di Luciano Sorgato

BEST IN CLASS

Ultimi giorni per candidarsi a “100 Best in Class 2025”: il riconoscimento per i Professionisti!
di Redazione



CASI OPERATIVI

Credito 4.0 e ripresentazione della comunicazione di completamento

di Euroconference Centro Studi Tributari



FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista [scopri di più >](#)

Una società ha effettuato un ordine di acquisto di un macchinario 4.0 il 14 febbraio 2024.

La consegna del bene e relativo collaudo sono avvenuti il 23 dicembre 2024.

L'acquisto del bene avviene mediante contratto di *leasing*. Entro il 31 dicembre 2024 non è stato versato nessun acconto o maxicanone.

La “*comunicazione preventiva*” è stata comunque presentata il 25 novembre 2024 indicando quale data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l'investimento irreversibile febbraio 2024 e quale data di completamento degli investimenti dicembre 2024.

Il 24 dicembre 2024 è stata presentata la “*comunicazione di completamento*” barrando nel frontespizio la casella “*investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024*”, pertanto, non è stato indicato il numero della “*Pratica preventiva associata*”.

Benché come data di completamento degli investimenti sia stato indicato il dicembre 2024, il credito d'imposta è stato ripartito negli esercizi 2025, 2026 e 2027 in quanto l'interconnessione avverrà nel 2025.

Si chiede:

- a) se trova applicazione il tetto massimo di spesa (pari a 2.200 milioni di euro) introdotto dall'articolo 1, commi 445-448, L. 207/2024, con conseguente obbligo di trasmettere apposita comunicazione al Mimit;
- b) se nella “*comunicazione di completamento*” andava barrata nel frontespizio la casella “*investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024*” indicando altresì il numero della “*Pratica preventiva associata*”;
- c) se tale procedura è corretta, sarebbe possibile ripresentare adesso la “*comunicazione di*



completamento", senza incorrere nel tetto massimo di spesa di cui sopra?

d) infine, ripresentando la *"comunicazione di completamento"* sarebbero dovute delle sanzioni?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2025

di Laura Mazzola

Forum Web Fisco | Convegno di aggiornamento di mezza giornata

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

FORMAT INNOVATIVO

Scopri di più

L'**Inps**, con la [circolare 7.2.2025, n. 38](#), ha fornito le indicazioni di pagamento, per il **2025**, dei **contributi previdenziali dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali**.

Il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del **contributo IVS 2025** dovuto è pari a **18.555,00 euro** (nel 2024 era pari a **18.415,00 euro**), quale importo risultante dalla moltiplicazione del **minimale giornaliero di retribuzione** (57,32 euro) a 312 ed **aggiungendo l'importo di 671,39 euro**, di cui all'[articolo 6, L. 415/1991](#); **su tale importo deve essere applicata**:

- per gli **artigiani**, l'aliquota del **24 %**;
- per i **commercianti**, l'aliquota del **24,48 %**.

Per la quota di **reddito compresa tra 18.415,01 e 55.448,00 euro** (nel 2024 era pari a **55.008,00 euro**), sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **24 %**;
- per i **commercianti**, al **24,48 %**.

Successivamente, per la **quota di reddito compresa tra 55.448,01 e 92.413,00 euro** (nel 2024 era pari a **91.680,00 euro**), sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **25 %**;
- per i **commercianti**, al **25,48 %**.

Inoltre, solo per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza 1.1.1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il **massimale annuo è pari a 120.607,00 euro** (nel 2024 era pari a **119.650,00 euro**).

Si vedano, di seguito, le tabelle differenziate tra artigiani e commercianti.

INPS ARTIGIANI – aliquote e contributi per l'anno 2025



Redditio d'impresa		Aliquota minimo obbligatorio	Contributo con contributiva	Contributo per artigiani anzianità privi di al contributiva	Contributo per artigiani anzianità al
oltre ad Euro	fino ad Euro			31.12.1995	31.12.1995
	18.555,00	24,00% Euro	4.4 60,64 (4.453,20 IVS + 7,44 maternità)	4.460,64	4.460,64
18.555,01	55.448,00	24,00%		8.854,32	8.854,32
55.448,01	92.413,00	25,00%		9.241,25	9.241,25
92.413,01	120.607,00	25,00%			7.048,50
Totale			22.556,21 - con maternità -	29.604,71 - con maternità -	

INPS COMMERCIAINTI – aliquote e contributi per l'anno 2025

Redditio d'impresa		Aliquota minimo obbligatorio	Contributo con contributiva	Contributo per artigiani anzianità privi di al contributiva	Contributo per artigiani anzianità al
oltre ad Euro	fino ad Euro			31.12.1995	31.12.1995
	18.555,00	24,48% Euro	4.5 49,70 (4.542,26 IVS e finanziame nto indennizzo + 7,44 maternità)	4.549,70	4.549,70
18.555,01	55.448,00	24,48%		9.031,41	9.031,41
55.448,01	92.413,00	25,48%		9.418,68	9.418,68
92.413,01	120.607,00	25,48%			7.183,83
Totale			22.999,79 - con maternità -	30.183,62 - con maternità -	

I contributi, come di consueto, devono essere versati, mediante i **modelli di pagamento F24**, entro:

- il **16.5.2025 (prima rata)**;
- il **20.8.2025 (seconda rata)**;
- il **17.11.2025 (terza rata)**;
- il **16.2.2026 (quarta rata)**;



e entro il **termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche**, in riferimento ai **contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minima**le.



IMPOSTE INDIRETTE

Il contratto preliminare immobiliare

di Leonardo Pietrobon



Master di specializzazione

Masterclass fiscalità immobiliare

Scopri di più

Il **contratto preliminare** ha lo scopo di assicurare una **garanzia generica in favore di entrambe le parti contrattuali** coinvolte nell'operazione di **trasferimento immobiliare**, prestabilendo il contenuto del futuro contratto di compravendita, mediante l'individuazione di **alcuni elementi precisi del contratto definitivo**, quali **l'identificazione del bene**, le sue **caratteristiche**, il **prezzo di compravendita**, le **modalità di pagamento** e gli eventuali **diritti di terzi**.

Il Codice civile non né da una definizione, né delinea i tratti essenziali della disciplina. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'[articolo 1325, cod. civ.](#), infatti, pur trattandosi di un **contratto preparatorio di un futuro contratto** esso deve contenere tutti gli **elementi essenziali del contratto definitivo**:

1. l'accordo delle parti, ossia la manifestazione di **volontà espressa da un soggetto capace di esprimerla**;
2. l'oggetto, ovvero il **bene promesso in vendita** e il prezzo concordato per la compravendita;
3. la causa, da individuare nella ragione essenziale del contratto. Nel caso di specie si tratta di **una causa "tipica"**, in quanto, il contratto di vendita è **uno dei contratti tipici disciplinati dal Codice civile** ([articoli 1470 e s.s. cod. civ.](#)), tant'è che la sua **mancanza determina la nullità del contratto**;
4. la forma scritta, quale condizione prevista a pena di nullità ([articolo 1351, cod. civ.](#)).

Dal **punto di vista sostanziale**, le parti contrattuali sono **libere di inserire clausole e condizioni particolari**, ma devono necessariamente prevedere gli **elementi essenziali di cui sopra**, perché possa **ritenersi validamente concluso il contratto**.

Come accennato, secondo quanto previsto dall'[articolo 1351, cod. civ.](#), il **contratto preliminare immobiliare deve**, a pena di nullità, **essere in forma scritta**; condizione stabilita in base al principio secondo il quale deve essere redatto, ex [articolo 1350, cod. civ.](#), nella stessa forma che **la legge prescrive per il contratto definitivo**, ossia la forma scritta, quando **avente ad oggetto beni immobili**. In tal senso, soddisfa il requisito formale il contratto preliminare redatto **nella forma della scrittura privata**, anche non autenticata nelle sottoscrizioni, o



dell'atto pubblico.

Il **requisito della forma scritta è soddisfatto** anche se non vi è contestualità tra la promessa di vendere e la promessa di acquistare; quindi, anche se *la volontà delle parti risulta da scritti non contestuali*, come accade quando si perfeziona attraverso la proposta di promessa di vendita a cui segue l'accettazione con la promessa di acquistare. Le **dichiarazioni del promittente venditore e del promissario acquirente** possono risultare anche da **due distinti documenti** redatti contestualmente o in tempi diversi.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 13, D.P.R. 131/1986](#), il contratto preliminare va registrato nel **termine fisso di 30 giorni**.

L'[articolo 10](#) della Tariffa, Parte I, allegata al citato D.P.R. 131/1986, stabilisce, in assenza di altre disposizioni a contenuto economiche ad eccezione del “futuro” prezzo di compravendita dell’immobile, la **registrazione nel termine fisso di euro 200 dei contratti preliminari** di ogni specie.

L’eventuale previsione nel contratto preliminare della **corresponsione di caparre e/o acconti** potrebbe determinare **l’insorgenza della debenza dell’Iva** e/o dell’imposta di registro.

In particolare, considerate le **previsioni normative di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972**, secondo cui le **caparre non soddisfano la sussistenza del presupposto oggettivo**, la somma a titolo di caparra confirmatoria al momento della corresponsione è esclusa dall’ambito **applicativo dell’imposta sul valore aggiunto**. Tuttavia, nel caso in cui la somma sia **imputata a corrispettivo la medesima somma**, al sussistere degli altri presupposti normativamente previsti sconta l’Iva ([Circolare n. 18/E/2013](#), risoluzione n. 501824/E/1974, risoluzione n. 360321/E/1977 e [risoluzione n. 197/E/2007](#)).

Considerata l’esclusione dal **campo di applicazione dell’Iva della caparra**, per i motivi di cui sopra, nonché il principio di alternatività Iva-registro, di cui all’[articolo 40, D.P.R. 131/1986](#), le **somme corrisposte a tale titolo sono assoggettate**, dall’1.1.2025, ad imposta di registro proporzionale nella **misura dello 0,50%**, come previsto dal D.Lgs. 139/2024.

Il medesimo **trattamento impositivo dello 0,50%** e non più del **3% è previsto per le somme corrisposte a titolo di acconto non soggette ad Iva**.

Un ulteriore aspetto da considerare è il principio sancito ancora dal D.Lgs. 139/2024, secondo cui la **somma a titolo di imposta di registro** al preliminare non può eccedere quanto dovuto al momento della stipula del contratto definitivo. Con tale previsione normativa, **la nota all’articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 131/1986**:

- viene allineato alle previsioni della **Corte della Cassazione** (sentenza n. 17904/2021, sentenza n. 35390/2022 e sentenza n. 35396/2022) nonché alle **previsioni del Notariato** (studio n. 185/2011/T);



- superate le indicazioni dell'Agenzia delle entrate ([Circolare n. 12/E/2021](#) 2.1), secondo cui **l'imposta di registro**, pagata al preliminare in modo eccedente rispetto a quella dovuta sul contratto definitivo, poteva essere esclusivamente **chiesta a rimborso**.

Da ricordare, infine, che se l'imposta di registro sul definitivo è fissa (ad esempio, nel caso di cessione quote o di agevolazioni per la PPC o di alternatività Iva-registro), anche al preliminare non si può applicare imposta proporzionale.

Tipologia di somma corrisposta	Imposta indiretta al momento della corresponsione	Tassazione al momento del contratto definitivo
Acconto a favore di un soggetto passivo d'imposta	Iva	Iva
Acconto a favore di un soggetto non passivo d'imposta	Imposta di registro 0,5% o minore imposta dovuta per il definitivo	Imposta di registro proporzionale, dalla quale viene decurtata l'imposta assolta sull'acconto
Caparra	Imposta di registro 0,5% o minore imposta dovuta per il definitivo	Imposta di registro proporzionale, dalla quale viene decurtata l'imposta assolta sull'acconto



PATRIMONIO E TRUST

L'imposta di donazione nelle compensazioni ai legittimari nel patto di famiglia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Trust dopo la riforma

Scopri di più

Le **compensazioni ai legittimari effettuate dagli assegnatari dell'azienda o delle quote di partecipazione nell'ambito di un patto di famiglia** devono essere assoggettate ad **imposta di donazione**, tenendo conto del **rapporto di parentela o di coniugio intercorrente** tra disponente e legittimario non assegnatario. Con la recente [risoluzione n. 12/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha recepito, infatti, **l'orientamento più recente della giurisprudenza della Cassazione**, in merito alle modalità applicative dell'imposta di donazione sui trasferimenti effettuati, nell'ambito del patto di famiglia, dagli **assegnatari a favore dei legittimari a titolo di compensazione**.

Il patto di famiglia ([articolo 768-bis, cod. civ.](#)) è il contratto con cui **l'imprenditore trasferisce**, in tutto o in parte, **l'azienda**, ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie **quote societarie a favore di uno o più discendenti**. Si tratta di uno strumento che consente di **gestire il passaggio generazionale** dell'azienda o delle quote, consentendo all'imprenditore, o al titolare delle quote societarie, di **scegliere i discendenti cui trasferire l'azienda** o le quote, anche qualora il valore di tali beni **dovesse eccedere la quota cd. "disponibile"**. Infatti, l'[articolo 768-quater](#) cod. civ., prevede un **sistema che garantisce anche gli eredi legittimari** (o necessari) non assegnatari dell'azienda o delle quote. Più in particolare, la predetta disposizione stabilisce, in primo luogo, che al **patto di famiglia devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che avrebbero assunto la qualifica di legittimari**, laddove la successione **si aprisse in quel momento**. In secondo luogo, gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni devono liquidare i predetti partecipanti al contratto (ove questi non rinuncino) con **il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima** stabilite dagli [articoli 536 e seguenti cod. civ.](#)

Ai **fini fiscali**, ed in particolare per **l'imposta di successione e donazione**, il trasferimento dell'azienda, o delle quote di partecipazione, eseguiti nell'ambito di un patto di famiglia, a favore del coniuge o dei discendenti, **può godere dell'esenzione** prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), in presenza delle **condizioni ivi previste** (in parte riviste dal D.Lgs. 139/2024 attuativo della riforma fiscale).



Mentre nulla è previsto per quanto riguarda **le compensazioni**, ricevute dai legittimari, ed **eseguite dall'assegnatario dell'azienda** o delle quote in attuazione di quanto previsto dal descritto [articolo 768-quater, cod. civ.](#) Sul punto, l'Agenzia delle entrate aveva precisato ([circolare n. 3/E/2008](#) e [Circolare n. 18/E/2013](#)) che a tali attribuzioni **non poteva in ogni caso applicarsi l'esenzione**, prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), in quanto stabilita esclusivamente per il **trasferimento dell'azienda o delle quote**. La giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ipotizzato (Cassazione n. 32823/2018) che quanto elargito dall'assegnatario a titolo di compensazione a **favore dei legittimari non assegnatari** potesse essere tassato applicando le **aliquote e le franchigie previste**, tenendo conto del **rapporto di parentela esistente tra assegnatario e legittimario**. È evidente che tale impostazione risulta penalizzante, in quanto il regime di tassazione esistente **tra soggetti che tra di loro non hanno un vincolo di discendenza** (es. tra fratelli) non consente di fruire della **maggior franchigia di 1.000.000 euro e dell'aliquota ridotta del 4%**.

Tuttavia, l'orientamento descritto è stato poi rivisto da successive sentenze della stessa Suprema Corte (sentenza n. 29506/2020, sentenza n. 19561/2022 e sentenza n. 19627/2024), nelle quali è stata **individuata una diversa tesi**, basata sulla reale natura delle compensazioni. Le stesse, infatti, **non realizzano una liberalità** che l'assegnatario esegue a favore dei legittimari, bensì costituiscono una **riduzione del vantaggio dallo stesso ottenuto** con l'assegnazione dell'azienda o delle quote (trattasi di onere gravante sulla donazione).

Ragion per cui la **tassazione deve avvenire come se il trasferimento avvenisse direttamente da parte del disponente** a favore del beneficiario (legittimario non assegnatario), con conseguente **applicazione della franchigia e dell'aliquota prevista in funzione del rapporto di parentela sussistente tra tali soggetti** (e quindi con il vantaggio di una maggior franchigia ed una minore aliquota). A quest'ultimo orientamento si allinea, ora, l'Agenzia delle entrate, affermando che, **nell'applicare l'imposta di donazione alle attribuzioni compensative** effettuate dall'assegnatario dell'azienda o delle quote a favore del legittimario non assegnatario, si applicano **le aliquote e la franchigia determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio** intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario. L'Agenzia invita altresì gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti.



IMPOSTE SUL REDDITO

Quando una legge viene promulgata senza la necessaria meditazione, gli scoordinamenti diventano inevitabili

di Luciano Sorgato

Seminario di specializzazione

Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Il nuovo [articolo 54 ter, Tuir](#) (rubricato Rimborsi e riaddebiti), nella versione letterale introdotta dal D.Lgs. 192/2024 dispone che: *“Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lett. b) (ossia le spese sostenute dall’esercente l’arte o la professione per l’esecuzione di un incarico conferito ed addebitate analiticamente in capo al committente) di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a 2500 euro, che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla fatturazione sono in ogni caso deducibili dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale”.*

La norma appare del tutto scoordinata rispetto al raccordo temporale che il comma 3, dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), prevede per le **prestazioni di servizi**, le quali, come noto, si **considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo**. L’incoerenza della prescrizione che correla il diritto di deduzione fiscale con il **decorso di un anno dalla data della fatturazione** (in gergo legislativamente corretto dalla data di emissione della fattura come indica l'[articolo 21, D.P.R. 633/1972](#)) è palese, dal momento che **non vi è l’insorgenza dell’esigibilità dell’iva** e, quindi, **dell’obbligo di emettere la fattura, sino al momento del pagamento**.

Il corto circuito di scrittura normativa è, quindi, palese, a motivo della circostanza che **la fattura a regime va emessa al momento del pagamento** che, dunque, **estinguere il debito del committente**, rendendo, in tal caso, la **decorrenza temporale priva di ogni rilevanza**. Nel caso, invece, di **mancato pagamento**, poiché la decorrenza viene fatta dipartire non dall’inadempienza del committente in base ai termini di pagamento concordati con il committente, ma dalla data della fatturazione, il **dato normativo**, in tal caso, **subordina la deducibilità della rivalsa delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico all’emissione della fattura** che implica, in virtù delle prescrizioni del comma 4, dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), l’anticipazione del versamento della corrispondente Iva, con un **ulteriore aggravio finanziario a carico dell’artista/professionista**.

Tale norma, raccordando la prescrizione alla prerogativa cartolare dell’Iva, prevede, infatti, che, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi precedenti o



indipendentemente da essi, viene emessa la fattura, l'operazione si considera comunque effettuata. La norma, quindi, pretendendo l'emissione della fattura, non ripete la più appropriata versione letterale dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), prevista nel reddito d'impresa, la quale raccorda il corrispondente diritto di deduzione fiscale dei crediti di modesto importo al decorso di un periodo di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligo di pagamento, ma **si disallinea dal medesimo in modo del tutto illogico**, determinando, allo scopo di poter disporre dopo il decorso di un anno del diritto di deduzione fiscale del credito di rivalsa delle spese, **l'anticipata insorgenza dell' obbligo Iva**. Ma proprio l'intersezione della norma in scrutinio con l'Iva comporta una **condizione di default di logica** ancora più marcato, dal momento che una volta emessa la fattura, la corrispondente **nota di variazione viene subordinata dal comma 2, dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972**, al **mancato pagamento**, indipendentemente dall'importo, comprovato da procedure concorsuali o da procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, per cui se il **mero decorso del tempo è condizione necessaria e sufficiente per fruire del diritto di deduzione fiscale** nel comparto delle imposte sui redditi, **esso non assume rilevanza decisiva per l'iva**, in virtù della più pregnante **corrobazione probatoria** (la procedura concorsuale o individuale) richiesta per ripristinare la **neutralità dell'Iva**.

Le condizioni previste per il recupero dell'Iva ([articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) finiscono, peraltro, per coincidere con quelle **previste per il diritto di deduzione fiscale** dei crediti di rimborso di importo superiore ad euro 2.500, esautorando, in tal modo, sul piano degli effetti pratici, ogni **autonoma propositività normativa, la prescrizione regolamentare raccordata ai crediti di rivalsa non superiori a 2.500 euro**.

La soluzione legislativamente più razionale sarebbe, quindi, quella di **correlare la decorrenza del tempo di un anno**, non dall'emissione della fattura, ma da **una nota di pagamento**, che non riassuma il valore fiscale di fattura. A tale proposito, si sottolinea come la **fattura non venga legislativamente raccordata ad una precisa struttura grafica**, dal momento che l'[articolo 21, D.P.R. 633/1972](#), dispone testualmente che, per ciascuna operazione imponibile **deve essere emessa una fattura anche sotto forma di nota**, conto, parcella e simili, dimostrando di **non contrassegnare il documento fiscale "fattura"** in raccordo con un predefinito stile grafico, ma in **esclusiva connessione con il rendiconto informativo** del comma 2, del citato [articolo 21, D.P.R. 633/1972](#), e con la **tipologia fiscale dell'operazione in esso rappresentata** (operazione imponibile od una delle operazioni partecipi della casistica enucleata al comma 6, dell'[articolo 21, D.P.R. 633/1972](#)). Si dovrà, quindi, trattare di una **sorta di avviso di parcella** che **non riassuma lo schema informativo** del comma 2 ed, in modo specifico, non indichi la **precisa segmentazione dell'imponibile e dell'Iva**. In mancanza di un diretto intervento correttivo legislativo in tal senso (sicuramente da auspicare), sarebbe almeno necessario che il **termine "fatturazione"** – senz'altro espressivo sul piano fattuale, ma raffazzonato sul piano della corretta terminologia giuridica – venisse **svilito nel suo significato di "emissione della fattura"**, con un intervento di prassi che lo connetta invece alla predetta **nota di debito irrilevante ai fini Iva**.



BEST IN CLASS

Ultimi giorni per candidarsi a “100 Best in Class 2025”: il riconoscimento per i Professionisti!

di Redazione



Promuovere e valorizzare le eccellenze professionali italiane: questo è l'obiettivo di “100 Best in Class 2025”, l'iniziativa promossa da Euroconference e TeamSystem con il supporto di Forbes. Un progetto ambizioso che mette al centro il ruolo di Commercialisti e Consulenti del Lavoro nel panorama economico e sociale del Paese.

Partecipare all'iniziativa “Best in Class 2025” rappresenta un'opportunità unica per i professionisti di ottenere un riconoscimento ufficiale per il proprio impegno, competenza e innovazione. Le **candidature** potranno essere presentate da professionisti e studi associati **entro il 3 marzo 2025**.

Euroconference, Forbes e la Giuria prenderanno in esame per ogni candidatura sottoposta i seguenti parametri suddivisi in 4 sezioni:

- 1. crescita e competenza**, per premiare gli studi che hanno saputo crescere significativamente in termini di competenze e volume d'affari;
- 2. innovazione digitale e AI**, per gli studi che hanno abbracciato le nuove tecnologie e l'uso dell'intelligenza artificiale;
- 3. sostenibilità**, per premiare gli studi che hanno implementato pratiche e iniziative di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle aziende clienti e/o all'interno dello Studio. Sarà valutato anche il contributo alla creazione di ambienti di lavoro e realtà aziendali e professionali più sostenibili;
- 4. giovani professionisti**, per coloro nella categoria che si sono distinti per competenza e innovazione.

Il premio rappresenta un'opportunità per farsi riconoscere come leader del settore e per celebrare l'eccellenza professionale. I vincitori saranno scelti da una giuria qualificata e premiati durante una cerimonia dedicata nella splendida cornice di Cernobbio.

Partecipa alla selezione, mettiti in gioco e fai riconoscere gli sforzi che ogni giorno compi per innovare e far crescere il tuo Studio e creare valore per le tue aziende clienti.



Compila il *form* disponibile al seguente link per partecipare alla selezione, le candidature dovranno pervenire entro il 3 marzo! [Candidati subito >>](#)